

STATUTO

NO PROBLEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA CARDUCCI 28

Numero REA: AT - 79779

Codice fiscale: 01126740057

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "B" ALL'ATTO REP. 85.370/8.849

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

"NO PROBLEM Società cooperativa sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Asti. e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 - Durata

La società ha la durata fino al 31.12.2045 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, nei termini di legge.

Art. 4 - Scopo mutualistico

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso attività diverse a carattere artigianale, industriale e commerciale nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in base a quanto previsto dalla legge n. 381 dell'8.11.91 (art. 1 comma 1 lettera b) e dalla legge Regionale n. 18 del 09.06.94 e sue successive modifiche.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 5 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto le seguenti attività:

- produzione, vendita e distribuzione di prodotti gastronomici, cibi e alimenti, anche attraverso la gestione di agriturismi, mense, ristoranti pizzerie, bar, negozi, gastronomie e attività di catering;

- gestione di alberghi, case per ferie, ostelli, campeggi e villaggi turistici e di promozione di attività di turismo sociale;
- pulizie civili ed industriali per soggetti pubblici e privati;
- lavanderia, tintoria e stireria;
- piccola falegnameria e restauro mobili,
- lavorazione dell'argilla e di produzione di oggetti in ceramica, pittura su vetro, ceramica, stoffa, tela, ecc.;
- attività finalizzate alla commercializzazione e alla vendita dei propri prodotti
- attività di caricamento dati, battitura testi, sbobinatura nastri registrati, copisteria, rilegatura;
- gestione di archivi, biblioteche e librerie;
- ristrutturazione e manutenzione ordinaria di locali ed ambienti privati e pubblici; lavori di muratura, imbiancatura, verniciatura, decorazione e posa tappezzerie;
- raccolta di materiali vari, stracci, attrezzi, mobili usati, la loro distribuzione, riciclaggio e commercializzazione;
- raccolta, stoccaggio, selezione e commercializzazione di indumenti nuovi od usati, pelletteria, calzature, materassi, biancheria, e tessuti di qualsiasi tipo;
- autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, facchinaggio, carico, scarico e distribuzione merci per conto terzi; sgombero locali;
- promozione e gestione di corsi di formazione professionale collegati alle attività facenti parte dello scopo sociale;

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale come disposto dall'art. 4 L. 59/92.

6) aderire a consorzi, e società consortili

7) aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, ai quali spetta una remunerazione, per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla legge del 31.01.92. n. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Possono essere soci i volontari, che prestano la loro attività gratuitamente: i soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. In materia di lavoro, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge vigenti per il lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione della norma in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni dei soci

volontari verranno disciplinate da un regolamento interno approvato e concorde con le disposizioni della Legge 381/91.

Possono essere soci tutti coloro che per competenza comunque acquisita sono in grado di partecipare alle attività lavorative proposte dall'oggetto sociale nelle forme di lavoro previste dalla legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Possono essere soci le persone indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 ai commi 1 e 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, la domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere.

I soci sovventori dovranno oltre agli obblighi specificati nei precedenti punti indicare il periodo minimo di permanenza nella Società, periodo prima del quale non potranno cedere le azioni nominative trasferibili sottoscritte.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e del regolamento/i interno/i in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di motivazione, in caso di diniego entro 2 (due) mesi dalla data di ricezione della domanda.

Art. 9 - Adempimenti nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo della quota sottoscritta, una somma di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta o del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo

Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva indivisibile.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) contribuire e partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; in particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche; il socio dovrà dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.
- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Salvo quanto previsto per il socio sovventore.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o quando consideri la prosecuzione del rapporto sociale non più compatibile o coerente con i propri interessi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con il preavviso previsto da regolamento interno.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società e/o nei confronti dei committenti della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Salvo quanto previsto per il socio sovventore.

Art. 11 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 41, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti dei committenti della società.
- f) il cui comportamento, indipendentemente da sua specifica colpa o inadempimento, non è considerato compatibile con gli interessi della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Art. 12 - Rimborso delle quote

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,

comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde, per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali dal valore nominale ciascuna pari ad euro 100 (cento) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge e dalla azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori del valore nominale ciascuna pari ad euro 100 (cento);
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 18 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società.
- f) dal fondo per lo sviluppo per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale come previsto dall'Art. 4 della Legge 59/92.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Bilancio annuale

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve divisibili tra i soci non cooperatori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 19 - Ristorni

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione ed attribuzione gratuita di quote di sovvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 59/92.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

Art. 20 - Prestiti dei soci

L'assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, qualora sia imposto dalla legge.

A) ASSEMBLEA

Art. 22 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2364 cc entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio - mediante avviso, inviato

almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Art. 23 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art. 24 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

Art. 25 - Svolgimento dell'Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 1 (uno) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della Società.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 26 - Validità delle deliberazioni

Le assemblee ordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci della cooperativa ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci della cooperativa ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo dei soci. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo di cooperativa lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero 3 a 7 membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. Possono essere eletti anche i soci sovventori, la maggioranza degli amministratori deve essere però costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Società.

Art. 28 - Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In qualunque tempo i suoi membri possono

essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società.

Art. 29 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza oppure mediante altro strumento (telefax posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Art. 30 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 31 - Rinuncia, decadenza, scadenza

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 32 - Presidente, potere di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 -Scioglimento anticipato

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 35 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 -Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 -Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to Angela Bosio

F.to dottor Anna Maria Prima Notaio